

(N. 1739-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA



RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1951 (V. Stampato N. 1968)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1951

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1951

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione assistita
fra l'Italia e l'Australia

ONOREVOLI SENATORI. — Finalmente abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione un disegno di legge in materia di emigrazione non soltanto accuratamente studiato nei dettagli, ma soprattutto intonato a due esigenze moderne e cioè ad una previdente e accurata assistenza agli emigranti, ad una impostazione del problema emigratorio sul complesso sistema dei rapporti internazionali.

L'accordo di emigrazione assistita tra l'Italia e l'Australia è stato firmato a Melbourne il 29 marzo 1951; è già stato discusso ampiamente e poi approvato alla Camera dei deputati.

Il Governo australiano ha accolto con un senso di larga comprensione il desiderio del Governo italiano di avviare verso l'Australia un notevole contingente di emigranti italiani. Questa comprensione è stata probabilmente determinata dal fatto che già da qualche decennio notevoli contingenti di cittadini italiani si trovano in Australia ed hanno disimpegnato una attività seria, intelligente ed apprezzata da tutti gli australiani, compresi naturalmente il Governo di quel vasto Paese. Sta di fatto che dopo la prima guerra mondiale notevoli contingenti di emigrazione italiana si avviarono verso quel lontano continente in un primo tempo alla spicciolata, e poi con le loro famiglie; trattavasi in modo particolare di operai qualitativamente specializzati e cioè muratori, meccanici, elettricisti e successivamente anche piccole aliquote di professionisti, in modo particolare di medici. Da quella terra lontana affluirono notevoli « rimesse » degli emigrati assai utili non soltanto per le famiglie rimaste in Italia, ma anche per il nostro Paese. Successivamente ci fu un ristagno nell'afflusso di emigrati italiani in Australia, ma poi, specie in questi ultimi anni, la corrente emigratoria riprese il suo corso; nel 1949 affluirono in Australia circa novemila emigrati italiani e nel 1950 circa 12 mila.

Ma trattavasi sempre di emigrazione individuale o familiare limitata o richiesta dagli italiani che già si trovavano da qualche decennio in Australia. Oggi per la prima volta ci troviamo di fronte ad una convenzione emigratoria complessa e precisa in tutti i suoi aspetti con la più completa assi-

stenza agli emigranti che si trasferiscono in Australia. La durata della convenzione è di cinque anni, ma evidentemente se gravi turbamenti non sconvolgeranno la situazione internazionale, questa convenzione potrà essere rinnovata per molto e molto tempo e l'Australia potrà veramente essere un centro di attrazione e di organizzazione su vasta scala della emigrazione italiana. Si potrebbe sollevare un solo dubbio determinato dalla lontananza di quel Continente dal nostro Paese, ma oggi i mezzi di comunicazione sono molto rapidi e nella Convenzione stessa si prospetta l'ipotesi di trasporti aerei per i nostri emigranti.

Per restare nell'esame del tempo aggiungiamo che l'operaio emigrato resta vincolato in linea di massima per due anni; soltanto in via del tutto eccezionale, specie per malattia, questo impegno di due anni potrà essere sciolto ed è contemplata l'ipotesi di un ritorno in Patria prima della scadenza del termine sopra indicato. Nella Convenzione sono precisate dettagliatamente le formule e i modi del reclutamento degli operai che dovranno emigrare; la loro età, le loro condizioni fisiche, se celibi o nubili, l'ipotesi dei nuclei familiari, il controllo fisico e, vorremmo quasi aggiungere, morale di coloro che saranno destinati ad emigrare. A tutta prima sembrerebbero eccessive queste esigenze del Governo australiano, mentre invece il nostro consenso non deve mancare in questo ordine di idee perchè è opportuno, anzi necessario, che i nostri operai destinati all'Australia siano sotto ogni aspetto bene qualificati, robusti ed educati a quel senso di civiltà che, del resto, è innato nel cuore e nel pensiero di tutti gli italiani.

Il Governo australiano si è impegnato di notificare in tempo utile e di semestre in semestre al Governo italiano l'entità e il numero degli emigranti che possono essere accolti nel semestre stesso. Sarà anche specificato la qualità degli emigranti e la categoria alla quale essi saranno destinati.

In base a codeste indicazioni, il Governo italiano provvede con apposite commissioni al reclutamento e alla selezione di quanti aspirano ad emigrare, poichè certamente, specie per i primi scaglioni, essi saranno in numero superiore a quello richiesto dal Governo australiano.

Poi ci sono le modalità e le spese del viaggio. Qui siamo proprio sul terreno della più umana delle assistenze. I due Governi si impegnano a contribuire alla metà delle spese di viaggio e nella ipotesi che l'emigrante non possa in alcun modo contribuirvi per l'altra metà, il Governo italiano si impegna ad anticipare codeste spese subordinando il rimborso in via graduale e con somme modeste. Tutto questo naturalmente impone al Governo italiano una notevole spesa ed infatti all'articolo 3 del disegno di legge è prevista una spesa di 370 milioni per l'esercizio 1950-51 e di lire 1.215 milioni per l'esercizio 1951-52. Il notevole ammontare di questa spesa non deve però preoccuparci, onorevoli colleghi, perchè, se codesta emigrazione in Australia avrà un felice esito, il sacrificio del bilancio statale sarà bene compensato, non soltanto per l'alleggerimento di notevoli contingenti di disoccupazione, ma anche per le somme che rientreranno in Patria attraverso le rimesse degli emigrati.

Non scendiamo all'esame dettagliato dell'accordo e neppure all'esame del piano di esecuzione, poichè vi basterà una semplice lettura dei 18 articoli dell'Accordo e dei 22 articoli del piano per formarvi un'idea della chiarezza della precisione e della accuratezza posta nell'affrontare tutti i problemi che naturalmente maturano da una Convenzione di così larga portata. Diciamo di larga portata poichè si prospetta l'ipotesi abbastanza fondata che nel secondo semestre del corrente anno possano affluire in Australia un contingente assai notevole di emigrati italiani. Sono in corso trattative per l'esecuzione di questo piano ed è anche per questo che il disegno di legge si presenta con carattere di urgenza.

In tutti codesti articoli sono fissate le norme per il viaggio, per l'arrivo, per l'accompagnamento degli emigrati nelle zone in cui si svolgerà la loro attività. Per una settimana essi godranno del completo aiuto del Governo australiano per il vitto e per la loro sistemazione; nell'eventuale penuria di alloggi si provvederà nel modo migliore collocando gli emigrati an-

che presso le famiglie italiane già da lungo tempo sistemate in Australia.

Gli operai italiani godranno durante la loro permanenza in territorio australiano dello stesso trattamento degli operai australiani, con tutti i benefici assistenziali accordati da una legislazione molto aggiornata in questa materia. Infine è contemplata la possibilità del raggiungimento da parte dei familiari rimasti in Italia degli operai che in precedenza sono già partiti e sistemati in Australia.

L'opera assistenziale è quindi completa, potrà esserci qualche lacuna, potranno sorgere delle difficoltà, potrà essere imposto qualche sacrificio specie nei primi tempi ai nostri emigrati, ma sostanzialmente si è preveduto e si provvederà nel modo più completo alla loro migliore sistemazione.

Vogliamo accennare brevemente ad un altro concetto al quale è ispirata questa Convenzione stipulata tra l'Italia e l'Australia. Dice l'articolo 16: « I due Governi riconoscendo che potrebbe non esser possibile per ciascuno di essi continuare a tenere i contributi all'alto livello attuale per un lungo periodo di tempo e per un crescente numero di emigranti, convengono che, ove sia possibile, in qualsiasi momento ottenere un *aiuto internazionale da qualunque fonte* per la sistemazione di emigranti italiani in Australia, essi potranno rivedere le quote dei contributi di cui all'articolo 1 del piano, comprese quelle a carico dell'emigrante ». In altre parole si fa appello alla solidarietà internazionale per affrontare il problema della disoccupazione che rappresenta per il nostro e per altri Paesi un peso ed un gravame difficilmente superabile senza la collaborazione internazionale.

Per questi e per altri motivi che avremo la possibilità di svolgere nella discussione orale, raccomandiamo alla vostra approvazione, onorevoli senatori, il disegno di legge relativo all'Accordo di emigrazione assistita stipulato il 29 marzo 1951 tra il Governo italiano e il Governo del Commonwealth d'Australia, già approvato dalla Camera dei deputati.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo di emigrazione assistita, concluso a Melbourne fra l'Italia e l'Australia il 29 marzo 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 370.000.000 per l'esercizio

1950-51 ed in lire 1.215.000.000 per l'esercizio 1951-52, si provvede, rispettivamente, con i fondi stanziati sul capitolo n. 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1950-51, e con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato a stipulare le necessarie convenzioni con gli Enti e gli Istituti ai quali verranno affidate le operazioni finanziarie relative all'Accordo che si approva con la presente legge.